



COMUNE DI CERVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA n. 1

Prot. N. 902 Data 12/03/2020	ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI.
---------------------------------	--

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):
[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...];
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui **"le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"**;
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone:
"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]"

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

ORDINA

fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:

- che le seguenti siano definite quali **"attività indifferibili da rendere in presenza"**:
 - Attività della protezione civile
 - Attività della polizia locale
 - Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso
 - Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
 - Attività di ricevimento degli utenti presso gli uffici comunali da svolgersi nella sola giornata di lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 LIMITATAMENTE ad URGENZE ed

ESIGENZE INDIFFERIBILI, fatta salva l'applicazione di tutte le norme igieniche volte al contenimento del contagio (rispetto delle distanze, accesso di un solo utente alla volta....)

- che per le seguenti attività:
 - Attività del protocollo comunale
 - Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
 - Attività di gestione e salvaguardia del sistema informaticonel caso in cui il dipendente preposto stia lavorando in smart working, **il dipendente assicura comunque la pronta reperibilità in orari di ufficio** adottando tutti gli ausili finora raccomandati, con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali (per esempio, in caso di istanze da protocollare, si invita il cittadino a scegliere modalità telematiche di invio dell'istanza);
- che i responsabili di settore individuino almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano lavoro agile o "smart working", sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro un'ora dalla chiamata. Detto comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 19 del D.L. 9/2020: **"servizio prestato a tutti gli effetti di legge"**. Rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge;
- che i dipendenti in servizio presso gli uffici continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità,
- che per i dipendenti che effettuano lavoro agile o "smart working" i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura UTG di Brescia e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, .12/03/2020

IL SINDACO

Documento firmato digitalmente